

## Assicurazione R.C. Auto

Ciclomotori e Motocicli ad uso privato

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto  
(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)



Prodotto: Contratto Base Motocicli e Ciclomotori

Data di aggiornamento: 16/05/2025. Il DIP Aggiuntivo R.C. Auto pubblicato è l'ultimo disponibile

### Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

### Società

**Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.**, Società del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni; Sede Legale: Via San Francesco d'Assisi, n.10, 10122 Torino, Italia; telefono: +39 011 5554015; sito internet: [www.intesasampaoloprotezione.com](http://www.intesasampaoloprotezione.com); PEC: [servizioclienti@pec.intesasampaoloprotezione.com](mailto:servizioclienti@pec.intesasampaoloprotezione.com); [comunicazioni@pec.intesasampaoloprotezione.com](mailto:comunicazioni@pec.intesasampaoloprotezione.com); iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, Intesa Sanpaolo Protezione dispone della seguente situazione patrimoniale: **Patrimonio netto**: 1.050,79 Mln €; **Risultato Economico di periodo**: 252,33 Mln €.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'**Indice di Solvibilità** (Solvency Ratio) è pari a 276%; per informazioni più approfondite sulla società consulta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito al seguente link: <https://www.intesasampaoloprotezione.com/dati-finanziari>.

Al contratto si applica la legge italiana

### Prodotto

#### Che cosa è assicurato?

✓ **R.C. Auto**: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

#### Che cosa NON è assicurato?

**Rischi Esclusi** ✗ **R.C. Auto**: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

#### Ci sono limiti di copertura?

! **R.C. Auto**: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

#### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche che abbiano un bisogno di protezione da eventuali danni a terzi o da eventi imprevisti, a seguito di circolazione del ciclomotore o motociclo ad uso privato assicurato. I clienti target non hanno bisogni secondari di protezione del veicolo.

#### Quali costi devo sostenere?

Non ci sono costi di intermediazione.

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| All'impresa assicuratrice | Puoi inoltrare i reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri compilando on line il modulo ( <a href="https://www.intesasampaoloprotezione.com/inviare-reclamo">https://www.intesasampaoloprotezione.com/inviare-reclamo</a> ) oppure per iscritto a: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. - Gestione Reclami e Qualità del servizio - Via S. Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino Fax: +39 011.093.00.15; E-mail: <a href="mailto:reclami@intesasampaoloprotezione.com">reclami@intesasampaoloprotezione.com</a> PEC: <a href="mailto:reclami@pec.intesasampaoloprotezione.com">reclami@pec.intesasampaoloprotezione.com</a> . Intesa Sanpaolo Protezione deve fornire riscontro entro e non oltre il termine di 45 giorni dal ricevimento dello stesso. |
| All'IVASS                 | In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte di Intesa Sanpaolo Protezione puoi rivolgerti all'Autorità di Vigilanza competente in materia: IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; Fax: 06.42133206; PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> ; Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mediazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Per le controversie relative a materia assicurativa diverse dal risarcimento del danno da circolazione dei veicoli puoi interpellare, con l'assistenza necessaria di un avvocato, un Organismo di Mediazione del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che vogliono far valere i diritti che derivano dal contratto.<br>Il tentativo di mediazione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Negoziazione assistita</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Per le controversie relative al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, con l'assistenza necessaria di un avvocato, puoi invitare Intesa Sanpaolo Protezione a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per tentare di raggiungere un accordo. L'invito alla convenzione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Prima dell'avvio della procedura di negoziazione assistita o alla sua conclusione in caso di mancato accordo o prima di procedere con l'eventuale giudizio, puoi attivare la procedura di conciliazione paritetica prevista da un accordo tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune associazioni di consumatori.</p> <p>Puoi ricorrere a questa procedura se: - l'importo oggetto della controversia è inferiore a € 15.000 - hai presentato una richiesta di risarcimento del danno e hai fornito a Intesa Sanpaolo Protezione tutte le informazioni necessarie per il suo accertamento e la sua valutazione - non hai ottenuto risposta entro i termini previsti dalla legge o Intesa Sanpaolo Protezione ha rifiutato la richiesta di risarcimento o non hai accettato, se non a titolo di acconto, l'offerta di risarcimento da parte di Intesa Sanpaolo Protezione non hai già incaricato altri soggetti a rappresentarti verso Intesa Sanpaolo Protezione ovvero l'incarico già conferito è stato revocato.</p> <p>La procedura di conciliazione paritetica è totalmente gratuita per il consumatore, salvo l'eventuale costo di iscrizione all'associazione dei consumatori prescelta. Per accedere alla procedura puoi scegliere se: fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti - inviare la richiesta di conciliazione a una delle associazioni dei consumatori aderenti attraverso il sito <a href="http://www.conciliazioneaniaconsumatori.it">www.conciliazioneaniaconsumatori.it</a>.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al seguente sito internet: <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a>).</p> <p>Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell'Unione Europea e Intesa Sanpaolo Protezione, relative a polizze acquistate sul sito internet di Intesa Sanpaolo Protezione o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 e accessibile all'indirizzo: <a href="https://ec.europa.eu/consumers/odr/">https://ec.europa.eu/consumers/odr/</a>.</p> <p>La piattaforma mette a disposizione l'elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l'Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia. L'indirizzo di posta elettronica di Intesa Sanpaolo Protezione è <a href="mailto:reclami@pec.intesasampaoloprotezione.com">reclami@pec.intesasampaoloprotezione.com</a>.</p> |
| <b>REGIME FISCALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L'aliquota d'imposta relativa alla garanzia R.C Auto, applicata al premio imponibile, è pari al 12,5% e può essere aumentata o diminuita dalla provincia in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. A tale imposta si aggiunge il contributo all'SSN, nella misura del 10,5% del premio imponibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE - AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. OSSIA, POTRAI CONSULTARE E GESTIRE IL TUO PROFILO PERSONALE, LE TUE POLIZZE ASSICURATIVE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE, LO STATO DEI PAGAMENTI DEI PREMI E LE EVENTUALI SCADENZE, LE COMUNICAZIONI IN FORMATO DIGITALE INERENTI ALLE TUE POLIZZE E INVIARE LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO NONCHÉ SEGUIRNE LO STATO DI AVANZAMENTO.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |